



CURA DEI MIGRANTI TRA PASTORALE DELLA MOBILITÀ E MOBILITÀ DELLA PASTORALE

Fecha de recepción: 10 septiembre 2018 / Fecha de aceptación: 15 noviembre 2018

Luigi Sabbarese
Pontificia Università Urbaniana (Italia)
l.sabbarese@urbaniana.edu

Riassunto: La cura pastorale che la Chiesa è oggi in grado di assicurare ai migranti è frutto di una lunga esperienza che ha saputo inventare, collaudare e perfezionare strutture sempre più rispondenti alle esigenze della pastorale della mobilità che si rivela efficace quando è capace di promuovere la mobilità della pastorale. Grazie al Vaticano II, che pose le basi di una vera e propria rivoluzione nell'attenzione pastorale verso i migranti, come venne man mano emergendo nei documenti postconciliari, e grazie al CIC e al CCEO, che sistematizzarono e tradussero in linguaggio giuridico-istituzionale tali innovazioni, la Chiesa può contare su una pastorale per i migranti strutturata, la cui organizzazione postcodiciale è collocata nell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, che ha emanato norme circa la cura pastorale dei migranti. Il contributo presenta le novità dell'istruzione, i punti di forza e le criticità. Dall'esame complessivo emerge che la Chiesa ha elaborato una pastorale specifica per i migranti, sia latini sia orientali, e ha collaudato strutture pastorali flessibili e attente ad una cura pastorale in movimento. La pastorale specifica non è una anomalia da tollerare; l'inserimento dei migranti nella comunità ecclesiale di accoglienza deve avvenire con gradualità, coinvolgendo le comunità di partenza e quelle di arrivo, sotto la responsabilità del Pastori.

Parole chiave: Migranti, cura pastorale, Codice di diritto canonico, Codice dei canoni delle Chiese orientali, istruzione *Erga migrantes caritas Christi*.

Abstract: The pastoral care that the Church is able to give nowadays to migrants is the result of a long-standing experience that has been able to invent, to test and to perfect structures that are increasingly suitable for satisfying the needs of the pastoral care of mobility and that proves to be effective when it promotes the mobility of pastoral care. Thanks to the Second Vatican Council, which posed the basis of an actual revolution in the pastoral care of migrants, as it gradually emerged from the post-conciliar documents, and thanks to the CIC and the CCEO, which have systematized and translated into a legal-institutional language these innovations, the Church can count on a structured pastoral care of the migrants, whose organisation after the promulgation of the Code is included in the instruction titled *Erga migrantes caritas Christi*, which has promulgated norms regarding the pastoral care of

migrants. The contribution includes the innovations of the instruction, its strengths and weaknesses. From a comprehensive examination, it emerges that the Church has developed a specific pastoral care of migrants, both of those who belong to the Latin rite and of those who belong to the Oriental rites, and it has tested flexible pastoral structures that are attentive to a pastoral care on the move. The specific pastoral care is not an anomaly that must be tolerated; the inclusion of migrants in the host ecclesial community must be carried out gradually, involving the community of departure and the one of arrival, under the responsibility of the Pastors.

Keywords: Migrants, pastoral care, Code of Canon Law, Code of Canons of Oriental Churches, instruction *Erga migrantes caritas Christi*.

La teologia delle migrazioni¹, che costituisce l'imprescindibile sfondo per un discorso canonistico sulla cura pastorale per i migranti, muove da un'idea di Chiesa che considera i migranti non tanto e non solo come un problema, né come un fenomeno umano, ma come un evento che interroga la comunità ecclesiale e la richiama alla sua connaturale cattolicità.

La cura pastorale che la Chiesa è oggi in grado di assicurare ai migranti è frutto di una lunga esperienza che ha saputo inventare, collaudar e perfezionare

¹ Tra i molti contributi teologici rimando a KAHL, W., «A theological perspective. The common missionary vocation of mainline and migrant churches», in *International Review of Mission* 362 (2002), pp. 328-341; CAMPESE, G., GROODY, D., *Missione con i migranti missione della Chiesa*, Città del Vaticano 2007; TASSELLO, G. G., «Migrazioni e teologia. Sviluppi recenti», in *Studi Emigrazione/Migration Studies* 47 (2010) numero monografico; PAROLIN, G., *Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione con i migranti*, Roma 2010; CAMPESE, G., «Teologia delle migrazioni», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, ed. BATTISTELLA, G., Cinisello Balsamo 2010, pp. 1016-1027; CAMPESE, G., «“Non di solo pane...” (Mt 4,4). Missione della Chiesa dei e con i migranti», in *Evangelizzare il sociale. Prospettive per una scelta missionaria*, ed. MAZZOLINI, S., Città del Vaticano 2016, pp. 77-104; ID., «The Irruption of the Migrants in the 21st Century: A Challenge for Contemporary Theology», in *Journal of Catholic Social Thought* 14 (2017), pp. 9-27; ID., «Oltre l'inculturazione? Culture ed evangelizzazione nell'era delle migrazioni», in *Vangelo e culture. Per nuovi incontri*, ed. MAZZOLINI, S., Città del Vaticano 2017, pp. 219-235. Mi permetto di rinviare pure a SABBARESE, L., *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Città del Vaticano 2006, specie il cap. I, *Pastorale dei migranti. Spunti di riflessione sui fondamenti*, pp. 9-24; ID., «La “cattolica diversità” della Chiesa nella cura pastorale tra i migranti», in *Eastern Canon Law* 1 (2012), pp. 225-248.

strutture sempre più rispondenti alle esigenze sia della pastorale della mobilità sia della mobilità della pastorale².

La comprensione dell'oggi non può prescindere dalla storia della pastorale migratoria, la quale non nasce in maniera improvvisa né costituisce una preoccupazione isolata. Pertanto, sembra utile ripercorrere per cenni le più significative tappe storiche che hanno qualificato la cura pastorale per i migranti³.

1. LA CURA PASTORALE PER I MIGRANTI: UNO SGUARDO SINTETICO ALLA STORIA RECENTE⁴

Al sec. XIX, caratterizzato dalle migrazioni continentali e transoceaniche, si deve l'inizio dell'attenzione ai migranti da parte della Chiesa, con una incipiente forma di azione pastorale. L'Europa dal 1800 al 1850 era segnata da un'intensa crescita demografica e, sotto la spinta della rivoluzione industriale, si assistette ad uno spostamento massiccio dalle campagne alle città e verso i poli industriali.

L'esodo transoceanico degli italiani costituì il fatto migratorio più visibile per la Santa Sede, tanto da essere considerato come il campo privilegiato della sua osservazione e sperimentazione in vista dell'elaborazione di una specifica pastorale migratoria.

Se si deve a Pio IX l'inizio dell'interesse della Santa Sede verso i fedeli migranti, fu solo con l'azione ed il pensiero di Leone XIII che si cominciò a porre le fondamenta di una riflessione più sistematica che prospettava il rispetto della cultura

² «A la mobilité contemporaine doit répondre la mobilité pastorale de l'Eglise»: PAULUS PP. VI, *Allocutio Votre visite*, 17.10.1973, in AAS 65 (1973), p. 591.

³ Cf. TASSELLO, G. G., «Pastorale dei migranti», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 794-806.

⁴ Cf. ID., «Introduzione», in *Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana*, Bologna 2001, 19-55 [Ecm]; PRENCIPE, L., «I papi e le migrazioni», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 746-783.

e tradizione religiosa dei migranti⁵, il coinvolgimento delle Chiese di arrivo e di partenza e la definizione dell'emigrazione come un male⁶.

Tuttavia, il papa che valutò e colse le migrazioni come fenomeno globale tanto da formulare una dottrina completa sull'emigrazione, confluita nella costituzione apostolica *Exsul familia* del 1952⁷, fu Pio XII. Definita la *magna charta* per i migranti⁸, la *Exsul familia* offriva la base giuridica per l'assistenza spirituale agli emigrati cattolici di rito latino, con l'affermazione del principio che i migranti avevano diritto ad una cura pastorale appropriata, mediante sacerdoti della propria lingua e nazione, rispettosa della propria lingua e cultura, in vista della piena inserzione nella Chiesa e nella società di accoglienza.

Il Concilio ecumenico Vaticano II⁹ non volle trattare in modo generale delle migrazioni, ma dei fedeli che per la loro situazione non erano in grado di avvalersi della pastorale ordinaria e necessitavano, quindi, di una pastorale specifica. Le questioni riguardanti l'emigrazione furono fin dall'inizio competenza di un'apposita commissione (*De Episcopis ac dioeceseon regimine*): nonostante le molteplici e successive redazioni, la commissione centrale di coordinamento optò per l'elaborazione di due schemi da sottoporre alla discussione conciliare: *De*

⁵ Per il rispetto della cultura dei migranti si veda soprattutto LEO PP. XIII, «Litterae Apostolicae *Orientalium dignitas*, de disciplina Orientalium conservanda et tuenda», 30.11.1894, in ASS 27 (1894-1895), pp. 257-264; il Pontefice richiamava al rispetto del rito e della liturgia orientali, delle tradizioni religiose e dell'appartenenza dei fedeli a quelle Chiese, fatte oggetto di proselitismo e di misconoscimento in particolare in alcune diocesi degli Stati Uniti. Questa presa di posizione portava alla nascita di varie parrocchie, di diocesi ed esarcati, retti da sacerdoti e da vescovi delle Chiese orientali in Canada, Stati Uniti, Brasile e, più tardi, in Australia.

⁶ Leone XIII nella lettera apostolica *Quam Aerumnosa* del 10 dicembre 1888 (in Ecm 11-15) definì l'emigrazione un male, sia per le sofferenze che essa imponeva agli emigranti sia per i rischi assai funesti che essa comportava, quali la perdita delle fedi in Paesi a prevalenza protestante, massonica, oppure in Europa per l'anarchia ed il socialismo ateo che irretivano il lavoratore immigrato. Per questo diventava indispensabile una pastorale specifica, realizzata principalmente da sacerdoti, religiosi e religiose, provenienti dai Paesi stessi dei migranti.

⁷ Cf. PIUS PP. XI, «Costituzione Apostolica *Exsul familia*, sulla cura pastorale degli emigranti», 01.08.1952, in Ecm 147-310.

⁸ Cf. TESSAROLO, G., *The Church Magna Charta for migrants*, Staten Island, NY 1962; TERRAGNI, G., «*Exsul familia*», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 485-495.

⁹ Cf. DE PAOLIS, V., «Concilio Vaticano II», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 176-182.

migratorum cura e *De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*. Nell'aula conciliare venne dibattuto soltanto il secondo schema (*textus prior*), che subì vari emendamenti (*textus recognitus*).

I profondi cambiamenti che il Concilio¹⁰ aveva introdotto nella ecclesiologia furono alla base di una vera e propria rivoluzione nell'attenzione pastorale verso i migranti, come venne man mano emergendo nei documenti postconciliari, che sistematizzarono e tradussero in linguaggio giuridico-istituzionale tali innovazioni.

Paolo VI fu il papa che portò a termine il Concilio e ne iniziò l'attuazione. Più specificatamente per quanto concerne l'emigrazione, egli riaffermava l'attenzione della Chiesa all'emigrazione, in particolare alla difficoltà dei migranti di inserirsi nelle società di accoglienza. Per questo incaricò la Congregazione per i Vescovi di rivedere la costituzione *Exsul familia* e di approntare una nuova speciale istruzione¹¹. Con l'istruzione *Nemo est*¹², uno dei documenti più completi sulla dottrina e sulla prassi della Chiesa verso le migrazioni¹³, offriva ai Vescovi e alle Conferenze episcopali l'opportunità di esercitare meglio la cura pastorale verso i gruppi dei migranti, che non solo erano affidati, al pari degli altri fedeli, al loro pastorale ministero, ma che, per speciali circostanze in cui vivevano, richiedevano anche una particolare premura, che corrispondesse ai loro bisogni. L'istruzione, a differenza della *Exsul familia* che considerava il fenomeno migratorio prevalentemente in chiave europea ed italiana, presentava un respiro ampio ed universale, utilizzando un linguaggio pastorale sulla linea con l'ecclesiologia conciliare: la pastorale migratoria non era solo un compito della gerarchia e del clero,

¹⁰ Cf. DE PAOLIS, V., «La pastorale dei migranti nei documenti conciliari», in ID., *Chiesa e migrazioni. Scritti raccolti da Luigi Sabbarese*, Città del Vaticano 2005, pp. 39-59.

¹¹ Cf. PAULUS PP. VI, «Lettera Apostolica data in forma di motu proprio *Pastoralis migratorum cura*, la pastorale dei migranti», 15.08.1969, in *Ecm*, pp. 446-449.

¹² Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, «Istruzione *Nemo est*, la cura pastorale dei migranti», 22.08.1969, in *Ecm*, pp. 450-555.

¹³ Cf. TERRAGNI, G., «*Nemo est* (De pastoralis migratorum cura)», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, cit., pp. 692-701.

ma coinvolgeva tutto il popolo di Dio, che doveva sentirsi investito di questa missione.

Il 19 marzo 1970, Paolo VI istituiva, presso la Congregazione per i Vescovi la Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e del turismo, per unificare, sotto un'unica direzione i vari uffici della mobilità umana, e per provvedere in maniera più accurata al bene spirituale di coloro che restano a lungo lontani dalla loro residenza¹⁴. Venne, così, riorganizzata ed unificata a livello centrale, presso la Congregazione per i Vescovi, tutta la pastorale relativa ai vari settori della mobilità umana.

Giovanni Paolo II affrancava dalla Congregazione per i Vescovi la "Commissione pontificia" e la trasformava in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti¹⁵.

Il 26 maggio 1978 la lettera *Chiesa e mobilità umana*¹⁶ offriva una lettura aggiornata del fenomeno migratorio ed una sua interpretazione pastorale.

Il Codice del 1983¹⁷, ispirandosi al Concilio, si rivelava estremamente attento ai bisogni specifici dei fedeli migranti, anche se non li formalizza in specifici canoni¹⁸: afferma il principio di una pastorale specifica per la mobilità umana, attraverso adeguate strutture pastorali; all'interno di ogni Chiesa particolare, la

¹⁴ Cf. PAULUS PP. VI, «Lettera Apostolica data in forma di motu proprio *Apostolicae caritatis*», 19.03.1970, in *Ecm*, pp. 556-564.

¹⁵ Cf. DE PAOLIS, V., «The Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People according to the Constitution Pastor Bonus», in *The Mission of the Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People Toward Today's Growing Human Mobility*, Vatican City 1993, pp. 39-68; SABBARESE, L., «Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 854-860; MARCHETTO, A., «Consejo pontificio para la pastoral de los emigrantes e itinerantes», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, ed. OTADUY, J., VIANA, A., SEDANO, J., Pamplona 2012, vol. II, pp. 615-618.

¹⁶ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, «Lettera, riflessioni e istruzioni *Chiesa e mobilità umana*», 26.05.1978, in *Ecm*, pp. 1411-1592; PAROLIN, G., «Chiesa e mobilità umana», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 127-134.

¹⁷ Cf. DE PAOLIS, V., «Codice di diritto canonico», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 166-175.

¹⁸ Cf. BONNET, P.A., *Diritti dei migranti nella Chiesa*, ivi, pp. 390-396.

pastorale specifica per i migranti manifesta la sua dimensione di universalità; nella pastorale dei migranti, oltre al sacerdote, deve essere coinvolto tutto il popolo di Dio; al Vescovo diocesano spetta la responsabilità di una pastorale specifica per i migranti.

Le migrazioni globalizzate del nostro tempo hanno imposto un ripensamento dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie; la formazione di società sempre più multiculturali, multietniche e plurireligiose hanno suggerito la promulgazione dell'istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* il 3 maggio 2004¹⁹.

Per la prima volta in un documento pontificio veniva riservata ampia attenzione ai migranti di altre Chiese e comunità acattoliche, con particolare riferimento ai cristiani provenienti dall'Est europeo, ed ai migranti di altre religioni in genere e musulmani in particolare. Filo conduttore dell'istruzione è il passaggio dalla "globalizzazione socio-culturale" ad una "globalizzazione pastorale", da una pastorale dell'identificazione ad una pastorale di comunione, dalla *missio ad migrantes* alla *missio migrantium*.

Il pontificato di Francesco ha posto nel cuore del suo ministero petrino il dramma dei migranti²⁰. Nella *reformanda curia romana* ha istituito un nuovo dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale²¹, ove sono confluiti i precedenti Pontifici Consigli *Iustitia et Pax*, *Cor Unum*, della pastorale dei migranti e degli itineranti e della pastorale per gli operatori sanitari. All'interno del nuovo dicastero una sezione agisce alle dirette dipendenze del pontefice, come si legge

¹⁹ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, «Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*», 03.05.2004, in *EV* 22/2418-2613; NEGRINI, A., «Erga migrantes caritas Christi», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 451-460.

²⁰ Cf. FELICIANI, G., «Papa Francesco e le migrazioni nei primi cinque anni di pontificato», in *Nuova Antologia* 619 (2018), pp. 47-68.

²¹ Cf. FRANCISCUS PP., «Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Humanam progressionem*, con la quale si istituisce il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale», 17.08.2016, in *Communicationes* 48 (2016), pp. 317-319.

nell'art. 1 § 4 dello statuto dello stesso dicastero²², e, accanto ad altre questioni, “*sarà particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni [...]*”²³. Certamente rispetto al Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e degli itineranti non è più evidente che il dicastero ha di mira la cura pastorale²⁴, anche se la sezione *Migranti e rifugiati* ha esposto i suoi punti di azione pastorale con l'intento di accogliere, promuovere, proteggere e integrare²⁵.

2. LA CURA PASTORALE PER I MIGRANTI E IL SUO “ORDINAMENTO GIURIDICO-PASTORALE”

Ultimo intervento normativo organico con cui un dicastero della S. Sede è intervenuto sulla pastorale dei migranti, l'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*²⁶ ha proposto un aggiornamento del fenomeno migratorio ed ha emanato norme sulla cura pastorale dei migranti, come realtà distinta da altre categorie della mobilità umana, cui, peraltro, si era già provveduto con precedenti interventi specifici²⁷.

²² Cf. ID., «Statuto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale», 17.08.2016, in *Communicationes* 48 (2016), p. 322.

²³ ID., «Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Humanam progressionem*», in *Communicationes* 48 (2016), p. 318.

²⁴ Si vedano le osservazioni critiche di PARLATO, V., «Considerazioni sul M.P. istitutivo del “Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale”», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it)*, n. 37 del 2017.

²⁵ Cf. <https://migrants-refugees.va/it/20-action-points-for-the-global-compacts/>, in data 11.11.2018.

²⁶ Cf. DE PAOLIS, V., «Il Codice di diritto canonico e l'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*», in *La sollecitudine della Chiesa verso i migranti. Commenti all'istruzione Erga migrantes caritas Christi (I Parte)*, Città del Vaticano 2005, pp. 68-86; ID., «L'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*. Aspetti canonici», in *La missione viene a noi. In margine all'istruzione Erga migrantes caritas Christi*, ed. BATTISTELLA, G., Città del Vaticano 2005, pp. 111-138.

²⁷ Si veda, ad esempio, IOANNES PAULUS PP. II, «Litterae Apostolicae motu proprio datae *Stella maris*, de apostolatu maritimo», 31.01.1997, in AAS 89 (1997), pp. 209-216. Nello statuto del Dicastero per servizio dello sviluppo umano integrale è scomparsa la competenza sui marittimi e la gente del mare con l'annessa Opera dell'apostolato del mare. Per colmare tale lacuna, qualcuno in dottrina ipotizza l'inserimento dell'apostolato del mare sotto la generale categoria delle migrazioni. Così, ad esempio LE TOURNEAU, D., «Comentario al Estatuto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral», in *Ius Canonicum* 57 (2017), p. 880. L'Opera dell'apostolato del mare, che ha sempre avuto una peculiare organizzazione - come risulta da PONTIFICIA COMMISSIO DE SPIRITUALI MIGRATORUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, «*Decretum Apostolatus maris*, de pastorali maritimum et navigantium cura», 24.09.1977, in AAS 69 (1977), pp. 737-746 - e una legislazione speciale - PIUS PP. XII, «*Leges Opus apostolatus maris*», 21.11.1957, in AAS 50 (1958), pp. 375-383

L' *Ordinamento giuridico-pastorale* ²⁸, come l'intera istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, si rivolge non solo ai fedeli latini, ma anche ai fedeli delle Chiese cattoliche orientali; estende la propria attenzione anche ai fedeli acattolici e ai non cristiani; enfatizza la partecipazione dei laici nel promuovere l'evangelizzazione, collocandone la trattazione nel cap. I dell' *Ordinamento* stesso; introduce una competenza nuova nell'ambito di quelle tradizionali dell'allora Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti²⁹: l'esercizio di potestà esecutiva con la facoltà di emanare istruzioni a norma del can. 34³⁰; prevede la nascita di nuove strutture per la pastorale dei migranti³¹, secondo il criterio enunciato nel n. 92:

“In ogni caso, quando risulti difficile o non opportuna l'erezione canonica delle anzidette strutture stabili di cura pastorale, rimane intatto il dovere di assistere pastoralmente i cattolici immigrati con quelle modalità che, considerate le caratteristiche della situazione, sono ritenute più efficaci, anche senza specifiche istituzioni canoniche. Le cristallizzazioni pastorali informali, e magari spontanee, meritano cioè di esser promosse e riconosciute nelle circoscrizioni ecclesiastiche, a prescindere dalla consistenza numerica di chi ne beneficia, anche per non dare spazio all'improvvisazione e a operatori isolati e non idonei, o addirittura alle sette”.

2.1 LA PASTORALE SPECIFICA PER I MIGRANTI

La Chiesa ha una sua pastorale specifica per i migranti. Nell'adempimento della sua missione, essa si rivolge alle persone nella loro situazione concreta, e quindi

-, ha sempre operato con una propria organizzazione sia a livello nazionale sia a livello diocesano e quindi gode di una certa autonomia. Si dovrebbe colmare questa lacuna, intervenendo con uno statuto provvisorio, in attesa di un aggiornamento del m.p. *Stella maris*.

²⁸ Per un commento critico rinvio a SABBARESE, L., «L'Ordinamento giuridico-pastorale dell'istruzione *Erga migrantes*», in *La missione viene a noi. In margine all'istruzione Erga migrantes caritas Christi*, pp. 139-169.

²⁹ Cf. DE PAOLIS, V., «The Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People according to the Constitution *Pastor Bonus*», cit., pp. 39-68.

³⁰ Cf. VIANA, A., «Problemas canonicos planteados por la Instrucción *Erga migrantes caritas Christi*», in *Ius Canonicum* 89 (2005), pp. 276-282.

³¹ Per una sintetica presentazione, rinvio a SABBARESE, L. «Riesame dell'“Ordinamento giuridico-pastorale” dell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*», in *Eastern Canon Law* 7 (2018), pp. 102-104.

considera le esigenze che per la cura pastorale dei fedeli derivano da tale situazione. In modo particolare tale attenzione si realizza in favore dei migranti, “*attese le loro peculiari condizioni di vita*” (art. 1 § 1), che richiedono ai Pastori “*di estendere ad essi la medesima cura pastorale dovuta ai propri soggetti autoctoni*” (art. 1 § 2). Quando, infine, la situazione lo richiede, ad esempio nel caso il numero dei migranti provenienti da una medesima etnia o lingua sia consistente, le Chiese di partenza e di arrivo sono chiamate a collaborare “*per facilitare una effettiva e adatta assistenza pastorale*” (art. 1 § 3).

La specificità della cura pastorale da assicurare ai migranti si fonda su una attenta valutazione delle circostanze in cui vengono a trovarsi; ma non si può prescindere dal principio generale espresso nell’art. 102 della costituzione *Exsul familia* secondo cui la cura spirituale degli stranieri, sia di fissa dimora sia di passaggio, va assicurata in una forma proporzionata alle loro necessità e non meno efficace di quelle di cui godono gli altri fedeli nella loro diocesi.

La situazione del migrante coinvolge una necessità fondamentale e legittima del fedele, poiché chiama in causa direttamente il suo rapporto con Dio³².

L’uguaglianza di tutti i fedeli e il diritto di ciascuno di accostarsi a Dio secondo la propria umanità e la propria diversità si manifestano nel diritto-dovere all’accoglienza da parte della Chiesa particolare, la cui attuazione è un’esigenza ineludibile e radicale per una Chiesa che nasce, si modella e cresce in rapporto alla comunione; non meno importante è il diritto-dovere ad un inserimento e ad una partecipazione ecclesiale non discriminanti, per cui far parte di una Chiesa particolare, che ha in sé la dimensione universale e cattolica, esige come requisito il battesimo; e, infine, per ogni migrante diventa necessario, per rendere sempre più completo e visibile l’inserimento della sua diversità nella continuità della Chiesa

³² Cf. BONNET, P.A., «Il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante», in *On the move* 13 (1983), p. 99; ID., «Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali», in *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1992, p. 48.

particolare, godere del diritto a una cura pastorale specifica³³. *“La pastorale per i migranti è per la sua stessa natura straordinaria e provvisoria, appunto perché specifica e dovuta al fatto che quella ordinaria è insufficiente o manca del tutto”*³⁴. La pastorale ordinaria, con cui la Chiesa provvede a tutti i suoi fedeli, si attua nella comunità parrocchiale, attraverso il parroco. La pastorale verso i migranti non può e non deve essere alternativa o autonoma rispetto a quella che si ha nei confronti dei parrocchiani, da parte del parroco, responsabile di tutti i fedeli che vivono nel territorio della parrocchia. Inoltre essa non deve neppure limitarsi al *“minimum indispensabile, sufficiente ed uguale per tutti [...], bensì provvedere abbondantemente e adeguatamente ai bisogni spirituali, tenendo sempre presente sia il fine a cui tali mezzi sono indirizzati e per cui sono stati istituiti da Cristo, sia le peculiari e specifiche circostanze di vita delle persone”*³⁵.

L'appartenenza simultanea del migrante alla Chiesa particolare, e alla comunità etnica al suo interno, potrebbe sembrare un'anomalia; in realtà significa da parte della Chiesa *“la necessità di piegare le strutture al servizio delle anime, in particolare significa rispetto per il migrante e per il suo inserimento, sia pure graduale, nella comunità parrocchiale territoriale [...]”*³⁶. Di conseguenza le strutture che si adeguano ad una pastorale specifica migratoria non sono altro che l'espressione di quella materna sollecitudine che la Chiesa mostra nei confronti dei fedeli, in modo che *“non facciano cioè sentire il migrante straniero alla Chiesa particolare nella quale si trova a vivere”*³⁷.

2.2 I VESCOVI E LA CURA PASTORALE PER I MIGRANTI

³³ Ivi, 49-51.

³⁴ DE PAOLIS, V., «La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale», in *Comunione e disciplina ecclesiale*, Città del Vaticano 1991, p. 202.

³⁵ SANCHIS, J., «La pastorale dovuta ai migranti ed agli itineranti (aspetti giuridici fondamentali)», in *Fidelium iura* 3 (1993), p. 465.

³⁶ DE PAOLIS, V., «La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale», cit., p. 202.

³⁷ BONNET, P.A., «Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali», cit., p. 39.

Gli artt. 16-18 dell' *Ordinamento giuridico-pastorale* dell'istruzione *Erga migrantes caritas Christi* trattano delle competenze del Vescovo diocesano o eparchiale, ripetendo in pratica quanto già previsto dalla normativa codiciale circa la nomina dei Vicari episcopali³⁸ e dei Sincelli - questi ultimi però nell'art. 16 § 1 non vengono espressamente menzionati -, e circa l'erezione di parrocchie personali e di *missiones cum cura animarum* (art. 16 § 2). Nuova, rispetto alla precedente istruzione, è la previsione del § 3 del medesimo art. 16, cioè l'assistenza spirituale dei migranti di un'altra Chiesa *sui iuris*. Nuovi anche i riferimenti espliciti alla cura spirituale degli acattolici (art. 17 § 1), con la delicata questione sulla *communicatio in sacris*, e la speciale considerazione dei non battezzati (art. 17 § 2).

In base ad un giudizio di necessità, i Vescovi diocesani o eparchiali dei paesi di partenza costituiscono un ufficio speciale per i migranti presso la Curia, con il compito di trattare gli affari che riguardano i migranti e di sviluppare iniziative sia prima sia dopo la loro partenza (art. 16 § 1), ad esempio, ammonire i parroci affinché offrano una solida formazione religiosa ai loro fedeli che devono far fronte alle difficoltà connesse con la partenza (art. 18 § 1), mettere a disposizione sacerdoti diocesani o eparchiali adatti, disposti a lasciare la propria diocesi per inserirsi in un'altra per la cura dei migranti (art. 18 § 2 e 5 § 1).

Sui Vescovi dei paesi di arrivo ricade il maggior onere pastorale in favore dei migranti. In base ad un criterio di necessità, i Vescovi sono chiamati a valutare la costituzione di un Vicario episcopale o di un Sincello oppure di uno speciale ufficio di Curia per i migranti (art. 16 § 1), come pure di offrire l'aiuto spirituale a coloro che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica o ai non cristiani (art. 17).

Di estrema rilevanza è, poi, il compito dei Vescovi di origine, d'intesa con la Conferenza episcopale o con le rispettive Strutture gerarchiche delle Chiese orientali

³⁸ Cf. SABBARESE, L., «Vicario episcopale per i migranti», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, cit., pp. 1086-1091.

cattoliche, di cercare sacerdoti della stessa lingua o nazione dei migranti (art. 18 § 2).

Con la promulgazione del Codice per le Chiese Orientali³⁹, è riemersa l'attenzione per una specifica cura pastorale di fedeli migranti orientali, che, trovandosi fuori del proprio domicilio, hanno il diritto di ottenere, per quanto è possibile, strutture pastorali della propria Chiesa *sui iuris*. L'art. 16 § 3 dell'*Ordinamento* in tal senso recita: “*Il Vescovo diocesano o eparchiale provveda, a norma del CIC can. 383 e del CCEO can. 193, anche all’assistenza spirituale dei migranti di un’altra Chiesa sui iuris, favorendo l’azione pastorale dei presbiteri del medesimo rito o di altri presbiteri, osservando le pertinenti norme canoniche*”.

2.3 MIGRANTI ORIENTALI AFFIDATI ALLA CURA PASTORALE DELL'ORDINARIO O DEL PARROCO LATINO

Il CCEO regola il caso di orientali senza parroco o Gerarca del luogo della propria Chiesa *sui iuris*, specificando che, a norma del can. 38, “*anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris*”.

Il can. 916 §§ 4-5 del CCEO regola il caso che si può presentare sia nei territori dove è già costituita una gerarchia orientale, sia in quelli dove questa non esiste ancora.

Per i fedeli dimoranti nei territori dove esiste già una gerarchia orientale, entro o fuori dai confini del territorio di una Chiesa orientale *sui iuris*, ma manca in concreto il proprio parroco per una comunità di fedeli orientali in un determinato luogo, il can. 916 § 4 prospetta la possibilità che il loro Vescovo eparchiale designi

³⁹ Cf. LORUSSO, L., «Codice dei canoni delle Chiese orientali», ivi, pp. 160-165; VASIL', C., «Alcune considerazioni sull'istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese orientali cattoliche», in *La sollecitudine della Chiesa verso i migranti. Commenti all'istruzione Erga migrantes caritas Chiristi (I Parte)*, pp. 87-107.

un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, se esiste in quel luogo, che si prenda cura di costoro come proprio parroco a tutti gli effetti canonici; ovviamente, ciò deve avvenire col consenso del Vescovo eparchiale orientale o del Vescovo diocesano latino.

Dove non esiste una gerarchia orientale, soprattutto fuori dai confini del territorio di una Chiesa *sui iuris*, il Patriarca è il Vescovo eparchiale proprio per i fedeli di una determinata Chiesa *sui iuris*, entro il territorio di una Chiesa patriarcale e nei luoghi dove non è eretta una eparchia o un esarcato (cf. can. 101 del CCEO). Fuori dai confini del territorio di una Chiesa orientale *sui iuris*, se in un determinato luogo il Vescovo con giurisdizione è unico, Gerarca proprio per i fedeli orientali è il Gerarca del luogo di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina⁴⁰.

Risulta, dunque, che gli orientali che hanno domicilio o quasi-domicilio nei territori della Chiesa latina, e non hanno la propria gerarchia, sono semplicemente soggetti all'autorità dell'Ordinario latino, a tutti gli effetti giuridici, ma non automaticamente anche del parroco di quel luogo⁴¹. Tuttavia, bisogna precisare che i suddetti fedeli orientali, specie quelli ascritti a una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, non sono in senso pieno *subditi* dell'Ordinario latino; sono affidati alla sua cura pastorale, come loro Ordinario⁴².

2.4 PARROCCHIA E PASTORALE PER I MIGRANTI

Il Legislatore (can. 518 del CIC e can. 280 § 1 del CCEO) conferma che il principio di organizzazione della parrocchia risiede di regola nell'elemento territoriale; accanto a questo individua, dove risulti opportuno, altri elementi che sulla base del

⁴⁰ Cf. PUJOL, C., «Conditio fidelis orientalis ritus extra suum territorium», in *Periodica* 73 (1984), pp. 489-504; BROGI, M., «I cattolici orientali nel "Codex Iuris Canonici"», in *Antonianum* 58 (1983), pp. 218-243; ID., «Il nuovo Codice Orientale ed i latini», in *Antonianum* 66 (1991), pp. 35-61.

⁴¹ Cf. PRADER, J., *La Legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, p. 31.

⁴² Cf. BROGI, M., «Eparchies and Bishops (cc. 177-310)», in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches*, ed. NEDUNGATT G., Rome 2002, p. 232.

rito, della lingua, della nazionalità o di altre precise motivazioni possono suggerire la costituzione di parrocchie personali⁴³.

Mentre il can. 216 § 4 del CIC/17 permetteva la costituzione di parrocchie personali con l'indulto della Santa Sede, il vigente CIC, in applicazione dell'8° principio di riforma, riconosce valida, e perciò ha aggiunto, accanto al principio territoriale, l'introduzione di unità giurisdizionali personali, previo il giudizio di opportunità dell'autorità competente. Il criterio personale diventa, in tal caso, principio di appartenenza ad una parrocchia, insieme al domicilio o al quasi-domicilio, così che chi appartiene ad una parrocchia personale appartiene contemporaneamente anche alla parrocchia territoriale. Pertanto il parroco territoriale ha potestà cumulativa con il parroco personale sui fedeli della parrocchia personale, a meno che non risulti diversamente dal decreto di erezione emanato dalla competente autorità. La potestà cumulativa non si estende però anche al parroco personale, che la detiene esclusivamente sui fedeli della parrocchia personale. Rimane chiaro anche che la parrocchia personale è eretta in base ad un criterio territoriale complementare, vale a dire che tale parrocchia viene comunque costituita per fedeli che vivono all'interno di un territorio.

Rispetto all'istruzione *Nemo est*, il CIC ha mantenuto solo le parrocchie personali e le cappellanie; non fa riferimento alla *missio cum cura animarum*, benché nella prassi amministrativa il sistema dell'organizzazione ecclesiastica ricorra ancora a questo tipo di struttura; come pure, benché siano rimaste come figure nel Codice, quelle del cappellano e del vicario parrocchiale sono utilizzate sempre in strutture proprie o annesse ad una o più parrocchie, e non come figure autonome, come era ad esempio quella del cappellano inserito in una parrocchia territoriale. Questo tipo di

⁴³ Esempio tipico di parrocchie personali sono quelle per i migranti, la cui erezione, senza dover ricorrere alla Santa Sede, fu già prevista dalla costituzione *Exsul familia*, art. 105; TERRAGNI, G., «La parrocchia personale», in *Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria*, ed. BENTOGGIO G., Città del Vaticano 2010, pp. 93-119.

organizzazione per i migranti, già a partire dall'istruzione citata, non ha funzionato (*Nemo est*, art. 33 §§ 4-5).

Atteso che il Legislatore canonico prevede la erezione di parrocchie personali, in base ad altri criteri al di fuori di quello territoriale, il parroco personale è in tutto equiparato al parroco territoriale. Perciò per quanto concerne le sue funzioni, la potestà e le facoltà legate all'ufficio valgono le prescrizioni codiciali sui parroci in genere, tenuto conto delle peculiarità che esige una struttura eretta sul criterio della personalità.

Sotto questo profilo, si prospetta l'erezione di parrocchie personali orientali nel territorio di una diocesi latina (cf. cann. 383 § 2 e 518 del CIC) e di parrocchie personali latine nel territorio di una eparchia orientale (cf. cann. 193 §§ 2-3 e 280 § 1 del CCEO).

Conformemente ai decreti conciliari OE 4 e CD 23, il can. 383 § 2 del CIC, riferendosi al Vescovo diocesano latino, stabilisce: “*Se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale*”. Questo Vicario episcopale, a norma del can. 476 del CIC, “*ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni, spetta al Vicario generale [...] anche in rapporto ai fedeli di un determinato rito [...]*”. La cura pastorale per i fedeli orientali deve essere assicurata dai sacerdoti della stessa Chiesa *sui iuris*, e se vi sono numerose parrocchie, il Vescovo diocesano può costituire anche un Vicario episcopale.

Il can. 518 del CIC, dopo aver enunciato il principio della territorialità della parrocchia, stabilisce che, “*dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito [...]*”. Qualora fossero costituite parrocchie personali per fedeli di un determinato rito orientale, parrocchie e parroci fanno parte integrante della diocesi e del clero diocesano latino. Ma i fedeli di queste parrocchie personali restano sempre ascritti alla propria Chiesa orientale *sui iuris*. Sebbene questi fedeli

orientali, nell'ipotesi prevista dai suddetti canoni, siano sotto la potestà del Vescovo latino, è opportuno che egli, prima di erigere parrocchie personali e di designare un sacerdote come parroco, o prima di nominare un Vicario episcopale per i fedeli orientali, si metta in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la gerarchia orientale e in particolare con il loro Patriarca⁴⁴.

Siccome i Patriarchi non hanno potestà sui propri fedeli residenti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale cui presiedono, non hanno diritto di creare parrocchie e nominare parroci per questi loro fedeli. Ovviamente, sono necessari i contatti dei Vescovi diocesani latini, che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Vicari episcopali per la cura dei fedeli delle Chiese patriarcali, con le proprie gerarchie; ma, qualora i Patriarchi per qualunque ragione dissentissero, la cosa va deferita alla Sede Apostolica, nella fattispecie alla Congregazione per le Chiese Orientali, la quale, a norma dell'art. 59 di *Pastor bonus*, “segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina”⁴⁵.

Costituire parrocchie personali *ratione ritus* non è sempre possibile. Questo è difficile, ad esempio, se in una diocesi latina ci sono vari gruppi, più o meno numerosi, di fedeli appartenenti a diverse Chiese orientali *sui iuris*; se non ci sono sacerdoti appartenenti a queste diverse Chiese orientali *sui iuris*, disponibili per assumere la cura pastorale di tali fedeli; se non ci sono ancora i mezzi necessari per creare tali parrocchie. In questi casi il Vescovo diocesano può provvedere alle loro

⁴⁴ Una norma di questo tenore è prevista nel caso prospettato dal can. 193 § 3 del CCEO, che recita: “I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica”. Nel CIC manca una espressa disposizione su questa materia.

⁴⁵ IOANNES PAULUS PP. II, «Constitutio Apostolica *Pastor Bonus*, de romana curia», 28.06.1988, in AAS 88 (1988), p. 875.

necessità spirituali mediante un Vicario episcopale per i fedeli delle diverse Chiese *sui iuris*.

2.5 I CAPPELLANI/MISSIONARI PER I MIGRANTI

Il can. 568 del CIC prevede la costituzione di cappellani per coloro che non possono usufruire, per la loro situazione di vita, della cura ordinaria dei parroci, come i migranti, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti.

Il cappellano per i migranti⁴⁶, cui è affidata o meno la *missio cum cura animarum*, gode di potestà propria e, fatte le debite distinzioni, viene equiparato ad un parroco, in maniera che possa esercitare una ordinata cura pastorale (can. 566 § 1 e *Erga migrantes caritas Christi*, art. 7 § 2); la potestà del cappellano è “personale”, cioè viene esercitata solamente nei riguardi dei migranti della lingua o della nazionalità per cui è stata eretta la *missio* e aventi dimora nel territorio, in genere diocesano, della *missio*; la medesima potestà non è esclusiva ma cumulativa con quella del parroco territoriale; pertanto ogni migrante ha piena facoltà di rivolgersi liberamente per la celebrazione dei sacramenti sia al cappellano della sua lingua sia al parroco del luogo dove risiede; al cappellano spettano, *durante munere*, i doveri e i diritti previsti dai cann. 564-566 del CIC; nelle situazioni di regime concordatario o comunque pattizio in materia matrimoniale, spetta al parroco del luogo di celebrazione del matrimonio trasmettere copia dell’atto di matrimonio, per la debita trascrizione ai fini degli effetti civili, all’ufficiale di stato civile. Inoltre, ha l’obbligo di risiedere nel territorio assegnato alla sua giurisdizione; di compilare i registri parrocchiali (*Erga migrantes caritas Christi*, art. 7 § 2), accuratamente distinti da quelli dalla parrocchia cui eventualmente la *missio* è annessa; mentre non è tenuto a celebrare la *missa pro populo*.

⁴⁶ Cf. DE PAOLIS, V., «Cappellano dei migranti», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, cit., pp. 81-86; SABBARESE, L., «Il cappellano dei migranti», in *Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria*, pp. 121-130.

Il cap. II dell'*Ordinamento* (artt. 4-11) costituisce il nucleo centrale delle disposizioni normative, atteso che la pastorale dei migranti è portata avanti, per buona parte, attraverso il ministero pastorale dei missionari. Ancora una volta il testo non è esente da qualche problema di competenza. Infatti, non risulta di immediata comprensione come sarà possibile che i cappellani per i migranti di una Chiesa orientale *sui iuris* siano muniti delle facoltà di cui al can. 566 § 1 del CIC, come prescrive l'art. 4 § 1, se il CCEO non ha un canone corrispondente, anzi non conosce affatto la categoria dei cappellani. È certo che il Patriarca o il Vescovo eparchiale possono concedere le medesime facoltà, ma non in forza del citato canone. Ci si può ancora chiedere come i presbiteri di una Chiesa orientale *sui iuris* possano mettersi a disposizione di servizio della Conferenza episcopale di destinazione, come richiesto dall'art. 5 § 2. Non sembra possa darsi una risposta affermativa, specie nei territori dove esistono strutture gerarchiche orientali.

L'art. 6 § 1 riprende, tra l'altro, quanto già disponeva la precedente istruzione *Nemo est*, e cioè che i migranti possono appartenere sia alla parrocchia territoriale sia a quella personale. Ma al § 2 del medesimo articolo si introduce una specificazione non necessaria e non del tutto pertinente; risulta, infatti, che il parroco personale gode delle facoltà e degli obblighi dei parroci - e ciò è del tutto inutile dal momento che il Codice latino e orientale trattano allo stesso modo sia il parroco territoriale sia quello personale - e, soprattutto, che al parroco personale è applicabile quanto in essa disposto circa i cappellani dei migranti. Ma se il parroco è il pastore proprio della parrocchia (can. 519 del CIC e can. 281 § 1 del CCEO), e gode *ex officio* di tutte le facoltà richieste per una ordinaria cura pastorale, perché invocare qui le facoltà dei cappellani che sono comunque figure meno stabili di quella parrocchiale?

Tra le strutture pastorali, l'istruzione *Erga migrantes caristas Christi* non indica espressamente la cappellania, ma sembra identificarla *tout-court* con la *missio cum cura animarum* (n. 91). È certa l'identificazione, quando prospetta il caso di una

parrocchiale locale, meglio territoriale, con missione etnico-linguistica o rituale e conclude: “*Il cappellano qui fa parte dell’ quipe della parrocchia*” (ivi).

L’*Ordinamento giuridico-pastorale* distingue due tipi di cappellani: quelli a cui   stata affidata una *missio cum cura animarum* e quelli a cui non   stata affidata (art. 7 § 2 e art. 8 § 1); a questi ultimi deve essere assegnata una chiesa, non esclusa quella parrocchiale, o un oratorio (art. 8 § 1).

Bisogna qui accennare alle difficolt  sottostanti all’organizzazione di una pastorale dei migranti con un cappellano che appartiene ad una parrocchia territoriale, o con vicario parrocchiale, specie nei casi in cui il cappellano, non avendo una chiesa propria con relative strutture per le diverse attivit , deve organizzarsi cercando di armonizzare le esigenze della cappellania con quelle della parrocchia.

La figura del cappellano continua ad essere particolarmente legata con il patrimonio culturale e di fede dei migranti; quest’aspetto, poi,   collegato a quello dell’integrazione dei migranti. L’integrazione   un processo lungo che implica non solo il livello linguistico, ma coinvolge l’intero patrimonio culturale e spirituale. Per un’adeguata pastorale, quindi, il cui compito precipuo   di formare l’uomo credente, nell’evangelizzazione e nella promozione,   necessario avere strutture: ma non sempre il cappellano ha una propria chiesa con relative strutture. E quando egli deve condividere le strutture di una parrocchia territoriale o quelle di altra chiesa, ci  pu  comportare limiti e talvolta conflitti. La pastorale con i migranti, poi,   soggetta al rischio della dispersione: i migranti hanno il domicilio in un territorio di molte parrocchie locali. Si tratta di coniugare il criterio della pastorale specifica - “*per tutto il tempo che l’utilit  lo richieda*” - con le esigenze dell’integrazione nella comunit  parrocchiale territoriale, e di sapere come e chi deve e/o pu  stabilire i criteri di valutazione di tale utilit . Unitamente a ci  vi   la questione delle generazioni, a cui

è legato il cammino di crescita anche nella fede: essa dipende in larga parte dai valori culturali ereditati dai genitori.

Se il cappellano deve essere l'uomo-ponte deve conoscere bene non solo la cultura dei migranti, ma anche quella dove essi vivono e dove pure egli è in qualche modo migrante insieme con loro. Per questo deve essere ben inserito nella Chiesa particolare, in cui esercita il proprio ministero, e nella società, alla quale egli appartiene, come migrante.

2.6 LA *MISSIO CUM CURA ANIMARUM*

La configurazione della *missio cum cura animarum*⁴⁷ risulta abbastanza precisa e il binomio missione-migranti sufficientemente collaudato⁴⁸, ma non sempre nella prassi ecclesiale è agevole distinguere la *missio cum cura animarum* da altre strutture, come ad esempio la cappellania. La caratteristica propria della *missio cum cura animarum* è che essa, per natura sua, è equiparata alla parrocchia e il sacerdote che la regge ha tutti i poteri e le facoltà del parroco, in forza dello stesso diritto. Si tratta, infatti, di poteri ordinari, legati all'ufficio e pertanto indivisibili. Il cappellano invece può avere tutti i poteri di un parroco, ma non in forza del diritto. Se li ha si tratta di poteri delegati, e in ogni caso sempre revocabili e divisibili.

Senza dubbio la missione ha obbligato le Chiese di partenza e di arrivo a interrogarsi, non tanto e non solo sulle strategie pastorali, ma sul modello di Chiesa;

⁴⁷ Cf. SABBARESE, L., «Missione con cura di anime», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, cit., pp. 677-681; TASSELLO, G. G., «Missiones cum cura animarum», in *Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria*, cit., pp. 109-119.

⁴⁸ Basti qui menzionare le missioni dei ruteni negli USA e in Canada: PIUS PP. X, «Litterae Apostolicae *Ea semper fuit*», 14.06.1907, art. 17, in *AAS* 41 (1908), p. 7; S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, «*Decretum Fidelibus ruthenis*», 18.08.1913, art. 16, in *ASS* 5 (1913) p. 396; oppure la costituzione *Exsul familia* che denomina il sacerdote per i migranti *missionarius* (Ecm 284). E, infine, l'istruzione *Nemo est* che per la prima volta parla di *missio cum cura animarum* (Ecm 513) La predetta istruzione distingue, al n. 33 § 4 missione con cura d'anime *sui iuris* e missione con cura di anime annessa a una parrocchia (Ecm 515). In dottrina qualche autore interpreta l'annessione ad una parrocchia solo territoriale, così, ad esempio, SCICLUNA, Ch., «La parrocchia personale e la missione con cura di anime affidate ai religiosi», in *Informationes SCRIS* 16 (1990), p. 270.

la questione prioritaria oggi è capire quale modello di Chiesa è più autenticamente cattolica e quindi come ci presentiamo come Chiesa, quando siamo chiamati ad utilizzare strategie pastorali di accoglienza verso i migranti.

In tal senso la *missio cum cura animarum* ha svolto un ruolo proprio nella difesa delle diversità, evitando la tentazione pastorale della omologazione; è una struttura più flessibile e per questo adatta non solo per una efficace cura pastorale verso i migranti ma anche come segno e strumento di missionarietà.

In questo ambito non sono mancati aspetti non del tutto positivi che meritano di essere evidenziati. Si pensi al pericolo dell'isolamento per i motivi più o meno comuni anche alle strutture precedentemente esaminate; al distacco del missionario dalla Chiesa di partenza o dai Superiori interni al proprio istituto; alla scarsa conoscenza della lingua locale, con ripercussioni per l'inserimento nella comunità socio-ecclesiale locale.

3. I LAICI NELLA PASTORALE DEI MIGRANTI E I MIGRANTI IN QUANTO LAICI

Come già accennato, l'*Ordinamento giuridico-pastorale* sembra enfatizzare la posizione dei laici nella pastorale dei migranti⁴⁹. La struttura sistematica dell'*Ordinamento*, che colloca i fedeli laici al cap. I (artt. 2-3), lo lascia intendere. Tra le novità di rilievo di questo capitolo, a parte la discutibile sua collocazione e qualche contenuto non del tutto coerente, perché si passa dalla trattazione dei laici quali agenti di evangelizzazione (art. 2 §§ 1-2; art. 3 § 4) alla considerazione dei migranti in quanto fedeli laici (art. 3 §§ 1-2), vi è da sottolineare la partecipazione dei migranti agli organismi di cooperazione parrocchiali e diocesani o eparchiali e alle associazioni.

Quanto agli organismi di partecipazione, di per sé l'art. 3 § 2 considera tale possibilità dove sono più numerosi i migranti e ne restringe l'applicabilità ai soli

⁴⁹ Cf. SABBARESE, L., «Laici», in *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, pp. 564-572.

consigli pastorali. Non è da escludere la partecipazione dei fedeli migranti anche al consiglio per gli affari economici, al sinodo diocesano o all'assemblea eparchiale.

Quanto alla partecipazione ad associazioni, l'*Ordinamento giuridico-pastorale* distingue tra associazioni proprie dei migranti e associazioni locali. Dovrebbe trattarsi in entrambi i casi di associazioni ecclesiali, cioè quelle regolamentate dai cann. 298-329 del CIC e dai cann. 573-583 del CCEO. Si tratta, in definitiva, di una applicazione del più generale diritto di associazione (can. 215 del CIC e can. 18 del CCEO) al caso di fedeli appartenenti alla specifica categoria di migranti. In concreto possono esistere associazioni composte da migranti, quelle che l'*Ordinamento giuridico-pastorale* chiama "associazioni proprie", oppure associazioni cui i migranti aderiscono, quelle che l'*Ordinamento giuridico-pastorale* chiama "associazioni locali".

4. COMPETENZE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI NELLA PASTORALE DEI MIGRANTI

Il cap. III dell'istruzione *Nemo est*, sulla cura pastorale dei migranti, prevedeva la costituzione, all'interno delle Conferenze episcopali nazionali, di una Commissione episcopale per le migrazioni e di un Direttore nazionale. È stato osservato che

*“il capitolo sulle Conferenze episcopali se è chiaro nel suo intento generale di sottolineare cioè la responsabilità dell'intero episcopato per una cura pastorale specifica, lo è molto meno nelle concretizzazioni suggerite, laddove, in particolare, non è bene specificato quale sia il compito della Conferenza episcopale, delle Commissioni, del Direttore nazionale o di altri uffici, specialmente in rapporto alla responsabilità unica dell'Ordinario del luogo”*⁵⁰.

Come nell'art. 22 della precedente istruzione, anche nell'art. 19 di *Erga migrantes caritas Christi* si distinguono due situazioni, in maniera che ne emergono soluzioni diverse: nelle nazioni con un numero consistente di migranti si costituisca

⁵⁰ DE PAOLIS, V., «La cura dei migranti secondo il motu proprio *Pastoralis migratorum cura* e l'istruzione *De pastoralis migratorum cura*», in *Studi emigrazione* 16 (1979), p. 362.

una speciale commissione; nelle altre nazioni, in quelle cioè dove il numero di migranti è minore le Conferenze designino un Vescovo promotore.

La Conferenza episcopale⁵¹, conformemente alla sua natura, è coinvolta necessariamente nella pastorale dei migranti perché in tale cura sono chiamate in causa sia le Chiese di partenza sia quelle di arrivo e quindi si tratta di un fenomeno che riguarda strutture sopradiocesane e sovranazionali. Per tale motivo già l'istruzione *Nemo est* menzionava, all'inizio del cap. III, il decreto CD 18 e le norme di esecuzione contenute in ES I, 9.

Tra i compiti della Conferenza episcopale l'istruzione *Nemo est* nell'art. 27 indicava l'individuazione di sacerdoti idonei da mettere a disposizione della Conferenza episcopale. Il testo, non del tutto lineare, ha comportato alcuni problemi interpretativi: non è chiaro di quale Conferenza si tratti né è spiegabile come la Conferenza possa disporre non solo di sacerdoti diocesani ma anche di clero religioso. Si tratta forse di mantenere opportuni contatti tra Ordinario del luogo e Conferenza, come suggerisce l'art. 28 della medesima istruzione. L'istruzione *Erga migrantes caritas Christi* raccomanda tale raccordo nell'art. 18 § 2.

Infine, al n. 75 precisa che i cappellani ricevono la “dichiarazione di idoneità”. E, all'art. 5 § 2 dispone:

“I presbiteri, che abbiano ottenuto il dovuto permesso di cui al paragrafo precedente, si mettano a disposizione di servizio, muniti dell'apposito documento loro concesso, tramite il proprio Vescovo diocesano o eparchiale e la propria Conferenza, o le Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche. La Conferenza episcopale di destinazione provvederà poi ad affidare tali presbiteri al Vescovo diocesano o eparchiale o ai Vescovi delle diocesi o eparchie interessate, i quali li nomineranno Cappellani/Missionari dei migranti”.

⁵¹ Circa il ruolo delle Conferenze episcopali verso gli orientali fuori dal proprio territorio, rinvio a MANDIYIL, J., «Le competenze delle Conferenze episcopali latine verso i fedeli delle Chiese cattoliche orientali e la necessità di lineamenti per la cura pastorale di tali fedeli», in *Eastern Canon Law 2* (2013), pp. 349-376.

Quando si istituisce la Commissione nazionale per le migrazioni, questa è retta da un Direttore nazionale, le cui funzioni sono precisate nell'art. 20 § 2: è suo compito facilitare i rapporti dei Vescovi della propria nazione con la Commissione nazionale per le migrazioni o, dove questa non è costituita, con il Vescovo promotore.

“Nelle nazioni in cui sono numerosi i Cappellani/Missionari dei migranti della stessa lingua, è opportuno che uno di essi sia nominato Coordinatore nazionale” (Erga migrantes caritas Christi, art. 11 § 1). Questa figura, “equiparata” in dottrina a quella del Vicario foraneo, fu introdotta già da *Exsul familia*, dove però andava sotto il nome di Direttore dei missionari per i migranti.

Il Coordinatore dei missionari sostituisce - nominalmente - il Delegato nazionale, di cui parlava l'istruzione *Nemo est*. Il § 4 dell'art. 11 risolve definitivamente la questione dell'esercizio di potestà di giurisdizione, già non concessa dalla precedente istruzione *Nemo est*, ma che veniva irrisolvemente ammessa nella pratica. È stato, altresì, ribadito che egli viene scelto tra i missionari della stessa lingua; è costituito per i missionari e non per i migranti.

La costituzione di una simile figura non è obbligatoria; è una scelta che si può operare quando nel territorio di una medesima nazione vi siano molti missionari della stessa lingua⁵²; la sua nomina è di competenza della Conferenza episcopale di destinazione, previa consultazione della Conferenza episcopale di origine (*Erga*

⁵² L'art. 44 § 1 di *Nemo est* indicava chiaramente che la costituzione del Delegato non è precettiva, ma quando è costituito deve essere uno solo per i missionari dei migranti della stessa lingua. Non altrettanto chiara è la determinazione che verte sull'origine nazionale del Delegato, se cioè debba essere della stessa nazionalità dei missionari di cui è incaricato. Il testo non lo dice esplicitamente, ma lo si può ricavare dall'art. 51, dove risulta che il Delegato almeno una volta all'anno deve presentare, attraverso il Direttore nazionale, una relazione sia alla Conferenza episcopale di destinazione sia a quella della propria nazione di provenienza. Questo tuttavia non esclude che il Delegato possa essere un sacerdote diocesano, specie in considerazione del fatto che il suo ruolo primario è quello di essere delegato da parte della Conferenza; il fatto che sia per i missionari non include necessariamente che debba essere scelto tra i missionari stessi; naturalmente nel caso di una simile ipotesi va salvaguardato almeno il requisito della conoscenza della lingua nazionale.

migrantes caritas Christi, art. 11 § 2). A nome della Conferenza di destinazione, senza che ciò comporti un ampliamento di potere nelle funzioni di governare (*Erga migrantes caritas Christi*, art. 11 § 4), il Coordinatore svolge compiti di vigilanza, di moderazione e di collegamento fra le varie comunità (*Erga migrantes caritas Christi*, n. 74).

CONCLUSIONE

I documenti principali, che affrontano la mobilità umana nella sua globalità e che hanno preparato la legislazione del Codice, mostrano che esiste una continuità tra un documento e l'altro, con qualche novità di non poco conto, come, ad esempio, quella concernente la revisione del principio di organizzazione territoriale della Chiesa e l'introduzione del principio di personalità. È grazie alla cura pastorale della mobilità umana che la Chiesa ha rivisitato il principio strutturale della sua legislazione, a base territoriale o a base personale.

Fonte precipua della pastorale specifica per i migranti è senza ombra di dubbio il concilio Vaticano II. Il magistero conciliare e specialmente il decreto *Christus Dominus*, n. 18, dal punto di vista pastorale, è sicuramente il più importante.

La cura pastorale per i migranti oltre che sulla scia del magistero conciliare si comprende appieno sul filo della comunione interculturale, all'interno e nel rispetto del patrimonio culturale dei migranti. Tale compito richiama alla valorizzazione del rapporto fede-culture e culture-evangelizzazione. Da qui consegue che la pastorale specifica non è una anomalia da tollerare; i migranti non vanno forzatamente integrati nelle strutture ecclesiali; il processo di assimilazione e di integrazione deve avvenire con gradualità, coinvolgendo le comunità di partenza e quelle di arrivo, sotto la responsabilità del Pastori.

Alla dimensione culturale si deve aggiungere quella comunitaria, dove si fa esperienza di fede e si esprime la fede dei migranti.

La pastorale per i migranti ha la sua scaturigine nel mistero della Chiesa e trova la sua autoverifica nell'esperienza concreta; è una pastorale dotata di una propria organizzazione, che si adatta e si rinnova, perciò è per sua natura provvisoria.

Oggi il volto delle migrazioni internazionali è mutato: si assiste alla mobilità di gruppi non cristiani; la società nei paesi di tradizione cattolica si è notevolmente secolarizzata. Si deve considerare non solo che la Chiesa va alla missione, ma anche che la missione va alla Chiesa e dunque si impongono nuovi interrogativi che rendono necessaria la revisione del concetto di pastorale, la riflessione e lo studio delle nuove sfide e, infine, la formazione alla pastorale specifica.

In tal senso, l'attenzione della Chiesa si va sempre più focalizzando verso la realtà umana e sociale delle migrazioni, sui diritti fondamentali dei migranti che sempre si devono rispettare.

Tuttavia, la cura pastorale della Chiesa in favore dei migranti non deve limitarsi a prospettive umane e sociologiche, ma deve conservare la caratteristica propria della pastorale, deve cioè essere una cura di anime stabile, permanente e comunitaria, con un sacerdote che esercita la cura di anime⁵³.

⁵³ Cf. DE PAOLIS, V., *La pastorale dei migranti e le sue strutture secondo i documenti della Chiesa*, in http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2001_85_87/rc_pc_migrants_pom87_depaolis.htm#V.1%20Continuit%C3%A0, in data 16 novembre 2018.